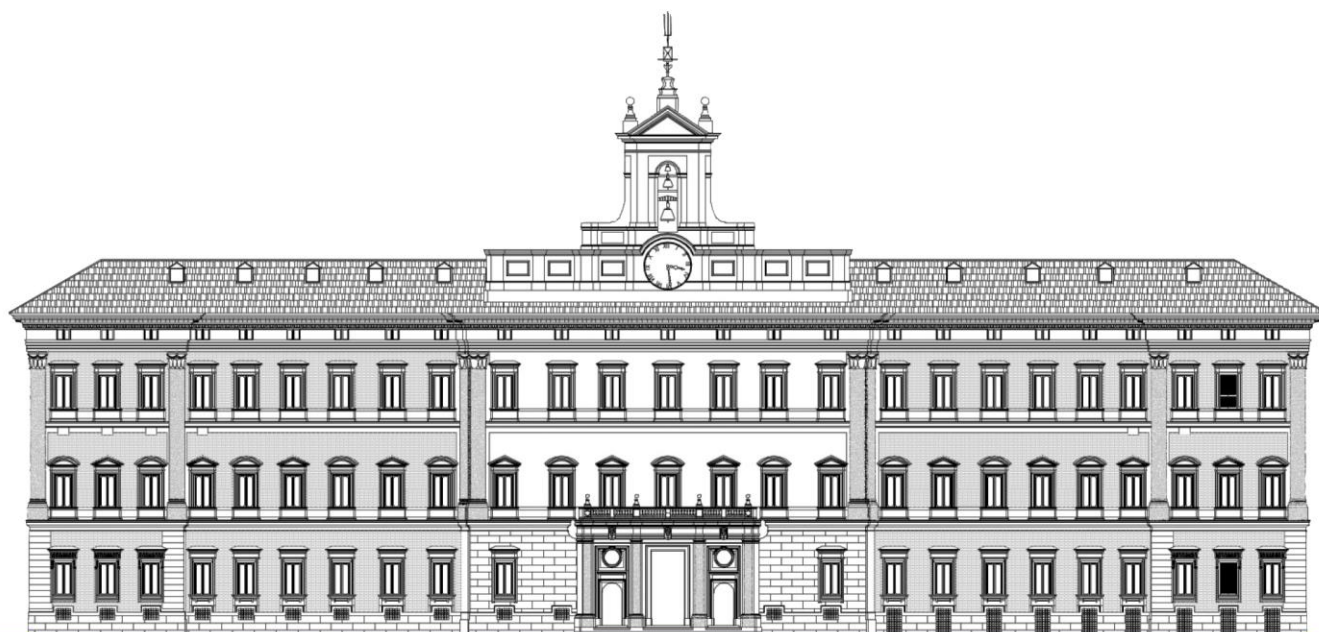




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2537

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche sul SARS-COV-2

*(Conversione in legge del DL n. 30/2020 - Approvato dal Senato
A.S. 1800)*

N. 223 – 23 giugno 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2537

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche sul SARS-COV-2

*(Conversione in legge del DL n. 30/2020 - Approvato dal Senato
A.S. 1800)*

N. 223 – 23 giugno 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
INDAGINE DI SIEROPREVALENZA SUL SARS-COV-2 CONDOTTA DAL MINISTERO DELLA SALUTE E DALL'ISTAT	- 4 -
ARTICOLO 1-BIS	- 17 -
ASSUNZIONE DI FUNZIONARI TECNICI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE MILITARI.....	- 17 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2537
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	Siano
Commissione di merito:	
Gruppo	PD
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1800), dispone la conversione del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata in base alle modifiche apportate dal Senato.

Il testo iniziale del decreto legge, composto di due articoli (di cui il secondo relativo all'entrata in vigore), è corredato di relazione tecnica, la quale risulta utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Inoltre, anche l'emendamento che ha introdotto l'articolo 1-*bis* è corredato di relazione tecnica, mentre gli ulteriori emendamenti modificativi dell'articolo 1 non lo sono.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale e quella riferita all'articolo 1-*bis* sono prive del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della 5^a Commissione (Bilancio) una Nota tecnica avente ad oggetto taluni profili finanziari del provvedimento in esame emersi durante l'esame in sede consultiva. Di tale documentazione si dà conto nel presente *dossier*.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT

La norma autorizza il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dal Ministero della salute e dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalità individuate dal presente articolo e dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico¹ (comma 1).

L'intervento è finalizzato a disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione.

Ai fini dell'indagine, basata sull'esecuzione di analisi sierologiche sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, il Ministero della salute e l'ISTAT si avvalgono di **un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute** (comma 2).

L'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico, individua tramite i propri registri uno o più campioni casuali di individui da invitare a sottoporsi alle analisi sierologiche (comma 3). Nell'ambito della Relazione annuale sull'attività dell'ISTAT² trasmessa al Parlamento sono ricomprese le attività svolte ai sensi del decreto-legge in esame (comma 3-*bis*).

Successivamente l'ISTAT trasmette alla piattaforma tecnologica i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni, mentre i competenti uffici del Ministero della salute richiedono ai fornitori dei servizi telefonici le utenze di telefonia dei clienti coinvolti nei campioni (comma 4).

Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma, le regioni e le province autonome comunicano ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni per informarli dell'indagine in corso. Avvalendosi delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario e fornendo le informazioni sul trattamento dei dati personali nonché indicando le fonti di cognizione delle informazioni complete. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili sui siti internet istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT (comma 5).

I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome e i risultati delle analisi sono comunicati all'interessato e, per il tramite della piattaforma tecnologica, al Ministero della

¹ Di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020.

² La Relazione concerne la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale.

salute ed all'ISTAT. I campioni raccolti sono quindi consegnati, a cura della Croce Rossa italiana, alla banca biologica dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS "Lazzaro Spallanzani" (comma 6).

Il titolare del trattamento dei dati³ raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute.

I campioni sono conservati (presso la suddetta banca biologica) per un periodo non superiore a cinque anni.

Riguardo ai dati personali, il successivo comma 10 dispone che il Ministero della salute e l'ISTAT li cancellino trascorsi quarant'anni dalla raccolta, mentre gli altri soggetti utilizzatori possono conservare i dati personali solo per il tempo strettamente necessario alle finalità in oggetto.

I dati raccolti, purché privi di identificativi diretti, sono comunicati ai ricercatori rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, e a ulteriori soggetti individuati con decreto ministeriale.

L'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 33/2013 disciplina l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici da parte degli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, a condizione che l'accesso stesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto da Eurostat. La disposizione fissa altresì la disciplina del trattamento dati ai fini della tutela dei dati personali e del segreto statistico.

Le comunicazioni sono ammesse previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte del Ministero della salute e dell'ISTAT. Inoltre, si consente all'Istituto Superiore di Sanità e all'INAIL di trattare i dati in questione per finalità di ricerca scientifica (comma 7).

Per lo svolgimento dell'indagine **il Ministero della salute e l'ISTAT si avvalgono di Croce Rossa italiana, regioni e province autonome**, nonché dei laboratori individuati dai suddetti enti territoriali, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Inoltre, le regioni hanno accesso ai dati dei propri assistiti – in maniera da non renderli identificabili salvo quanto previsto per la comunicazione dei dati alla piattaforma - per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica e la loro diffusione è anonima e aggregata (comma 8).

Ai fini dello svolgimento dell'indagine, possano essere acquisiti dati personali relativi ai soggetti rientranti nei campioni presenti nel nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute nonché quelli presenti nell'Anagrafe nazionale vaccini (comma 9).

Il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione presso la banca biologica dei campioni raccolti, ai sensi dell'articolo 122 del D.L. n. 18/2020 e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico (comma 12).

³ Il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali del 5 giugno 2019. Tali prescrizioni concernono, fra l'altro, il trattamento di dati particolari a fini di ricerca scientifica.

L'articolo 122 del D.L. n. 18/2020 prevede che il Commissario straordinario attui e sovrintenda a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, programmando ed organizzando ogni attività connessa.

Gli acquisti possono essere effettuati anche mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara⁴ (comma 13).

Per le finalità dell'indagine, l'ISTAT conferisce **fino a un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo** (anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa), della durata di sei mesi, in deroga alle norme limitative di siffatti incarichi.⁵ A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro per l'anno 2020, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT.

Si rammenta che la specificazione "per l'anno 2020", riferita all'autorizzazione di spesa, è stata inserita in recepimento della condizione posta *ex art.* 81 Cost. dalla Commissione Bilancio del Senato nel proprio parere (seduta del 3 giugno 2020).

Al relativo **onere, in termini di fabbisogno e indebitamento netto**, pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁶ (comma 14).

Vengono quindi disposte (comma 15) le seguenti autorizzazioni di spesa con le relative coperture finanziarie:

- a) 220.000 euro per il 2020, per la realizzazione della piattaforma tecnologica;
- b) 1.700.000 euro per l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana;
- c) 700.000 euro per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica;
- d) 1.500.000 euro per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche.

Alla copertura dell'autorizzazione di spesa sub a), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge di contabilità pubblica.

⁴ In ragione dell'urgenza fermo restando quanto previsto dall'articolo 122 qui citato, i soggetti deputati possono provvedere all'acquisizione di beni e servizi (anche informatici) strettamente connessi alle attività qui descritte mediante ricorso alle forme di procedura negoziata prive di pubblicazione di un bando di gara (articoli 36 e 63 del codice dei contratti pubblici: D. Lgs. n. 50/2016), con la selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici da consultare e sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti con modalità tipiche dei casi di estrema urgenza, qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto. Si ricorda che, nella disciplina degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, il ricorso a forme di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è ammesso in alcune fattispecie, tra cui i casi di estrema urgenza (derivante da eventi imprevedibili da parte dell'amministrazione aggiudicatrice) per i quali i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possano essere rispettati. In tale procedura, le amministrazioni aggiudicatrici selezionano almeno cinque operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

⁵ Articolo 7 del D.lgs. n. 165/2001 e articolo 6 del D.L. n. 78/2010.

⁶ Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Alla copertura delle altre autorizzazioni sub b), c) e d), si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario ai sensi del DL n. 18/2020.

Per quanto riguarda le autorizzazioni sub b), c) e d), la disposizione non esplicita l'esercizio o gli esercizi di riferimento.

La relazione tecnica (riferita al testo originario) afferma che la realizzazione di un'indagine di sieroprevalenza della popolazione, inerente l'infezione da virus SARS-COV2, su un campione casuale di popolazione, individuato da ISTAT e stratificato per età, genere, area di residenza e settore di attività economica, di numerosità di 150.000 persone, richiede un investimento infrastrutturale, tramite la predisposizione di una piattaforma informatica che supporti l'intero processo d'indagine: caricamento dei nominativi campionati, associazione con il recapito telefonico mobile, raccolta dell'adesione e delle informazioni personali utili all'indagine, registrazione dell'appuntamento per il prelievo, informazioni sull'effettuazione del prelievo, informazioni sull'esito dell'analisi di laboratori, nonché funzioni di export dei dati per ISTAT per condurre l'analisi e elaborazioni previste.

Spetterà alla piattaforma anche la funzione di assicurare adeguati strumenti di monitoraggio sull'andamento dell'indagine.

La piattaforma in questione sarà sviluppata mediante un importante accrescimento dell'assetto informatico a disposizione del Ministero della salute, di cui ci si potrà avvalere anche per eventuali ulteriori indagini del tipo di quella che sarà inizialmente condotta su un campione di 150.000 persone.

Sarà, quindi, implementata strutturalmente l'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute, gestita attraverso il contratto esecutivo - lotto 2 - di cui all' «Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale», stipulato dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute con l'appaltatore individuato da CONSIP nell'ambito dell'apposita gara espletata per il Ministero medesimo - ID SIGEF 1974, e prevederà utenze nominative e profilate per le diverse funzioni a cui gli utenti coinvolti nell'esecuzione dell'indagine (*call center*, unità di prelievo, laboratori, coordinatori regionali e nazionali) possono accedere.

Pertanto, si prevede di:

1. effettuare un investimento, per implementare l'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute;
2. istituire una piattaforma dedicata a gestire le diverse fasi dell'indagine di sieroprevalenza che preveda le seguenti macro funzioni:
 - caricamento massivo del campione trasmesso da ISTAT;
 - arricchimento campione con numeri di telefono mobili;
 - assegnazione campioni ai centri di coordinamento regionali;

- compilazione questionario e aggiornamento dati campione;
- gestione dati appuntamento;
- inserimento dati prelievo;
- inserimento risultati analisi;
- trasmissione esiti a ISTAT;
- *dashboard* [ossia: cruscotto] di monitoraggio avanzamento rilevazione.

3. implementare le politiche di autenticazione e autorizzazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'indagine che sono stimati in circa 1.500.

4. assicurare adeguata assistenza agli utenti.

Le attività di cui ai precedenti punti da 1 a 4 - che, come detto, implicano un'implementazione dell'infrastruttura - comportano spese in conto capitale; si riportano di seguito gli oneri finanziari stimati (cfr. tabella), ai quali si provvede mediante il fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Attività	Servizio	Quantità	Tipologia	Unitario	Costo esclusa IVA	Costo inclusa IVA
Attività di supporto per analisi preliminare e realizzazione documenti tecnici di specifiche	Supporto tecnico specialistico	20	Tariffa mix	€ 275,50	€ 5.510,00	€ 6.722,20
Attività di supporto ai test di interoperabilità con gli enti esterni	Supporto tecnico specialistico	15	Tariffa mix	€ 275,50	€ 4.132,50	€ 5.041,65
Realizzazione di una applicazione web per la gestione della raccolta dati finalizzata allo studio di sieroprevalenza	Supporto SW	450	FP	€ 150,82	€ 67.869,00	€ 82.800,18
Realizzazione Datamart per interrogazione dati aggregati	Supporto SW	100	FP	€ 150,82	€ 15.082,00	€ 18.400,04
Attività di conduzione applicativa (1 anno)	Conduzione Applicativa	60	Tariffa mix	€ 233,50	€ 14.010,00	€ 17.092,20
Attività di Manutenzione correttiva	Manutenzione correttiva	0	Canone	€ 150,82	€ 0,00	€ 0,00
Licenze IMB e Microfocus per utenze NSIS		1500		€ 48,93	€ 73.395,00	€ 89.541,90
TOTALE					€ 179.998,50	€ 219.598,17

Per quanto concerne l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana (CRI), cui è demandato il primo contatto con l'unità statistica, si rappresenta che, a tal fine, viene organizzato un

servizio di *call center* con personale adeguatamente formato, che ha il compito di contattare i soggetti individuati per l'adesione allo studio e per la somministrazione di un questionario, nonché per prendere il relativo appuntamento per il prelievo.

Alcune regioni, per l'effettuazione dei prelievi si avvarranno interamente della CRI, mentre altre si avvarranno del supporto della CRI per i prelievi domiciliari, in caso di campionamento di soggetti anziani, fragili o non autosufficienti. Le altre regioni provvederanno ad effettuare i prelievi in maniera autonoma.

La CRI si occuperà anche del trasporto e della distribuzione delle provette ai laboratori. Dovrà essere predisposta e resa disponibile, a tal fine, una procedura di raccolta e registrazione dei campioni sulla piattaforma, con localizzazione dei campioni nelle scatole. La CRI si occuperà, altresì, della raccolta e del trasferimento dei campioni dai singoli laboratori alla cd. banca biologica nazionale.

Il supporto logistico organizzativo della CRI è valorizzato nella tabella che segue.

Raccolta, registrazione dei campioni sulla piattaforma, con localizzazione dei campioni nelle scatole	€ 150.000,00
Servizio con camper o presso sede CRI o ASL	€ 625.000,00
Servizio con auto che si reca a domicilio	€ 375.000,00
Attività di chiamata - identificazione, somministrazione questionario, appuntamento - raccolta e trasferimento dei campioni dai singoli laboratori alla banca biologica centrale dei campioni	€ 280.000,00
VARIE – sanificazione, DPI, carburante, mezzi, operatori tecnici di supporto	€ 270.000,00
TOTALE	€ 1.700.000,00

Alla copertura degli oneri in questione si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del D.L. n. 18/2020, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del D.lgs. n. 1/2018.

Per gli eventuali ulteriori costi per le attività dei punti di prelievo e per il refertaggio a cura dei laboratori di analisi, le spese saranno coperte dalle regioni e dalle province autonome con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al termine della fase di prelievo, i campioni residui aliquotati saranno conservati centralmente presso una banca biologica nazionale per un periodo di cinque anni, per un eventuale riuso in chiave prospettica.

A tal fine, si autorizza la spesa complessiva di 200.000 euro per l'acquisto di 8 congelatori di ultima generazione (basso consumo, basso dispendio termico, bassa rumorosità, *back up* in emergenza con azoto liquido) - 80 °C completi di arredo interno con capienza non inferiore a 65.000 aliquote per congelatore da alloggiare, previ adeguamenti strutturali all'interno o in edificio vicino ad una banca biologica preesistente, inclusi sistemi di allarme

e telemonitoraggio. Il costo dell'adeguamento strutturale è stimato in 250.000 euro, inclusi i sistemi di monitoraggio e di allarme remoto.

Il costo di conservazione dei campioni aggiuntivo al costo dei frigoriferi 0,1 euro anno per aliquota (45.000 euro anno per 5 anni), è pari a 225.000 euro, per la manutenzione e i costi di energia e *back up* in emergenza con azoto liquido.

Il costo del materiale per la preparazione aliquote e stoccaggio (plasticheria, cryotubi, etichette per congelamento, scatole, pipette, etc.) è stimato in 25.000 euro.

L'individuazione del sito e il compito di acquistare i materiali indicati è affidato al Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con il disposto dell'articolo 122 del D.L. n. 18/2020, e tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche, definite dal Comitato Tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020.

Conservazione dei campioni 0,1 euro per aliquota per anno	€ 225.000,00
Materiale per stoccaggio (plasticheria, cryotubi, etichette per congelamento, scatole, pipette, etc.)	€ 25.000,00
8 congelatori di ultima generazione	€ 200.000,00
Costi di ristrutturazione per alloggiamento del materiale e servizio di tele monitoraggio	€ 250.000,00
TOTALE	€ 700.000,00

Alla copertura degli oneri in questione si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del D.L. n. 18/2020, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del D.lgs. n. 1/2018.

Per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche, si stima un costo unitario di 10 euro. Considerando che le analisi andranno effettuate su un campione di 150.000 individui, l'onere complessivo da sostenere è valutato pari a 1.500.000 euro.

Alla copertura degli oneri in questione si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del D.L. n. 18/2020 con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del D.lgs. n. 1/2018.

Infine, per ciascuno dei contratti di lavoro autonomo che ISTAT è autorizzato a stipulare, in numero massimo di 10, per la durata di 6 mesi, con decorrenza presunta dal mese di maggio 2020, si stima un onere annuo da determinarsi in funzione della complessità dell'incarico, del tempo e dell'impegno necessari nonché della qualificazione professionale richiesta, pari ad un massimo di euro 77.000. Tale somma include ritenute fiscali e previdenziali ed è da considerarsi al netto di IVA se dovuta. L'onere complessivo è stimato in euro 385.000 per l'anno 2020. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse

iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al relativo onere, in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.

Nel corso dell'esame al Senato, **il Governo** ha messo a disposizione della 5^a Commissione (Bilancio) una Nota tecnica (seduta del 28 maggio 2020) riferita al testo originario del decreto e recante le risposte ai quesiti posti della relatrice.

In particolare, con riferimento al comma 2, viene confermato che la riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge n. 196/2009 non compromette le finalità dello stesso e, con riferimento alla copertura finanziaria mediante corrispondente utilizzo del Fondo, la Nota evidenzia che la formula utilizzata si è consolidata negli ultimi anni. In merito alla riformulazione della clausola di copertura in termini di riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa, in luogo di utilizzo del fondo, la Nota segnala che il Fondo è istituito e alimentato ai sensi dell'articolo 34-*ter* della legge n. 196/2009, ma la stessa norma non può essere considerata a tutti gli effetti una autorizzazione di spesa.

Con riferimento ai commi 5 e 6, nella Nota si evidenzia che tutte le regioni e le province autonome, a seguito di audizione preliminare e sulla base del primo sintetico protocollo metodologico, approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico, hanno deciso di partecipare all'indagine, condividendone pienamente scopi e metodologia. Le Unità di Prelievo sono rappresentate dai punti di raccolta (dipartimenti di prevenzione, centri regionali, unità CRI, domicilio/CRI). Molte regioni, a seguito dell'ulteriore definizione dei dettagli dell'indagine (tipologia di test, numerosità campionaria, ecc.), hanno deciso di avvalersi del supporto della Croce Rossa Italiana, le restanti effettueranno tale attività con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Si avvalgono del supporto della Croce Rossa Italiana le regioni Marche, Sicilia, Valle d'Aosta, Liguria, Lazio, Calabria, Basilicata, Campania, Sardegna, Veneto, Puglia, Toscana, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano. Della CRI si avvale la Provincia autonoma di Trento su quasi tutti i comuni⁷. Il Friuli-Venezia Giulia si avvarrà di propri centri e del supporto della CRI per aspetti logistici e prestazioni di personale sanitario (prelievi ematici).

Le regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Molise, Lombardia si avvarranno di propri centri e del supporto CRI per i prelievi domiciliari. Infine, l'Abruzzo si avvale di propri centri e del supporto CRI per determinate attività⁸. Per quanto concerne gli oneri per il trasporto e la distribuzione delle provette ai laboratori, il Governo ha evidenziato come questi siano a carico dell'operatore economico individuato con la procedura per la fornitura dei dispositivi a tale scopo istruita dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID.

⁷ Tranne Trento, Pergine Valsugana, Riva del Garda ove utilizzerà laboratori regionali.

⁸ In Abruzzo le attività della CRI consisteranno in: 1) trasporto dei kit diagnostici dai laboratori; 2) supporto all'effettuazione dei prelievi ai pazienti con la propria autoemoteca; 3) trasporto dei prelievi dal punto di prelievo al laboratorio territorialmente competente; 4) trasporto dei campioni presso la biobanca individuata a livello centrale.

La comunicazione dei risultati agli interessati verrà effettuata dai laboratori pubblici con le modalità usualmente utilizzate per la consegna dei referti nella regione di riferimento⁹. La comunicazione dei risultati avverrà nei confronti di ISTAT e Ministero della salute, per il tramite della piattaforma informatica istituita presso il medesimo Dicastero, cui è dato accesso ai laboratori, che, essendo tutti pubblici, afferiscono ai servizi sanitari regionali, e sono a tale scopo debitamente profilati. La comunicazione in questione non comporta oneri, atteso che potrà avvenire in maniera automatica attraverso il caricamento nella piattaforma informatica di un *file* estratto dal sistema centrale dell'operatore selezionato dal Commissario straordinario per la fornitura dei dispositivi o, in alternativa, attraverso il caricamento manuale di un *file* esiti dal sistema Architect di ciascun laboratorio alla piattaforma informatica.

Con riferimento al comma 7, l'eventuale comunicazione dei dati personali a Università ed enti di ricerca avverrà nel contesto di specifici progetti di ricerca, per finalità scientifiche, previa stipula di appositi protocolli, sempre per il tramite della piattaforma informatica all'uopo realizzata, senza oneri aggiuntivi per il Ministero della salute, che si avvarrà dei contratti già stipulati per la gestione dei propri sistemi informativi.

Con riferimento al comma 14 (conferimento di massimo dieci incarichi della durata di sei mesi a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Istat), durante l'esame al Senato il Governo ha affermato che nella quantificazione si è tenuto conto di quanto disposto dall'Atto organizzativo generale n. 6 (AOG6) dell'Istituto, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione di compensi e contributi" (articolo 2 sui "Compensi per i consulenti esterni"). A tal fine, in assenza di una specifica previsione in merito ai compensi per i contratti di lavoro autonomo e per quelli di collaborazione coordinata e continuata, l'amministrazione ha ritenuto di assimilare tali figure a quelle dei consulenti esterni e di far riferimento al comma 1, lett. a), dell'articolo 2 dell'AOG6 citato in cui si prevede che "i compensi sono determinati in funzione della complessità dell'incarico, del tempo e dell'impegno necessari e della qualificazione professionale, sulla base dei seguenti parametri: a) coordinamento di un progetto, consulenza amministrativa, esecuzione totale o parziale di una ricerca con eventuale messa a punto di un prodotto e stesura di un rapporto finale: professori universitari, dirigenti pubblici e privati, consulenti di comprovata esperienza, fino a € 77.500 (L.150.060.925) l'anno, in relazione sia all'impegno temporale che alla rilevanza dell'incarico....". Inoltre, come disposto dal comma 2 del medesimo articolo "i compensi devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed al netto di Iva se dovuta". Su queste premesse, la Nota del Governo illustra come dieci unità per sei mesi vengano a costare 385.000 euro nel 2020. Inoltre, in merito alla relativa copertura, la Nota del Governo precisa che la stessa verrà garantita da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del bilancio dell'Istat per il tramite di apposite variazioni, non ritenendo in alcun modo necessario attingere dall'avanzo libero di bilancio.

Con riferimento al comma 15, il Governo ha affermato che l'onere per la conservazione, pari a 45 mila euro annui per 5 anni, graverà sul fondo per l'emergenza, come individuato nella disposizione confermando sia la disponibilità delle risorse in capo alla relativa contabilità speciale e sia l'assenza di pregiudizi a carico di

⁹ (inoltre via mail, consegna di una password per l'acquisizione via web, caricamento nel Fascicolo Sanitario Elettronico...).

interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario. Inoltre, ha chiarito che gli addetti ai prelievi presso i punti gestiti dalla CRI sono dipendenti/volontari della Croce Rossa; nelle regioni, i prelievi saranno effettuati da personale ordinariamente in servizio presso i centri di prelievo regionali individuati. Inoltre, l'analisi e il referto dei campioni di sangue sono effettuati dai 48 laboratori pubblici, referenti regionali per l'indagine, dal personale ordinariamente in servizio presso gli stessi.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda gli oneri per la piattaforma digitale (comma 2), si prende preliminarmente atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica; evidenziando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Tuttavia sarebbe utile acquisire elementi informativi circa i possibili oneri derivanti dal funzionamento dell'infrastruttura per gli anni successivi al 2020: infatti benché l'indagine epidemiologica in esame debba concludersi nell'esercizio 2020, la mancata previsione di ogni ulteriore onere per gli esercizi successivi sembra presupporre la dismissione dell'infrastruttura o la sua manutenzione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica, pur indicando il canone per la manutenzione correttiva nell'apposita tabella riassuntiva, indica che tale attività non sarà svolta ("Quantità: 0").

In merito agli adempimenti preparatori dell'Istat, del Ministero della salute e delle regioni e province autonome (comma 4 e primo periodo del comma 5), non si formulano osservazioni nel presupposto che le amministrazioni interessate possano provvedervi o vi abbiano provveduto a invarianza di risorse. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa (comma 15), si evidenzia che secondo la relazione tecnica e gli elementi forniti dal Governo presso il Senato la conservazione dei campioni avverrà per cinque anni, mentre la copertura è testualmente disposta dalla norma "a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario [...] con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali"; nel corso dell'esame parlamentare, il Governo ha affermato che "l'onere per la conservazione, pari a 45 mila euro annui per 5 anni, graverà sul fondo per l'emergenza". Ciò posto, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'idoneità della copertura così disposta a fronteggiare un onere di durata quinquennale: infatti in primo luogo l'articolo 122, comma 4, del DL 18/2020 ha disposto che il Commissario operi fino alla scadenza dello stato

di emergenza e delle relative eventuali proroghe, in secondo luogo l'articolo 27 del decreto legislativo 1/2018 (richiamato dalla norma istitutiva del Commissario e non espressamente derogato) prevede, al comma 1, che per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile possa essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.

Si fa presente inoltre che, per le autorizzazioni di spesa previste dal comma 15 e coperte a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario ai sensi del DL n. 18/2020, non viene indicata l'annualità di riferimento: pur prendendo atto che per le risorse utilizzate a copertura si prescinde dal criterio dell'annualità (in quanto provenienti da una contabilità speciale), si evidenzia che, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 1, legge 196/2009), le autorizzazioni spesa vanno definite con riferimento a ciascun intervento previsto e a ciascun esercizio di riferimento. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Non si hanno, infine, osservazioni da formulare:

- sui commi 1, 3-*bis*, 8, 9, 10, 11 e 13, stante la loro natura prevalentemente ordinamentale;
- sul comma 3, nel presupposto che l'Istat possa provvedere all'individuazione¹⁰ del campione di popolazione da indagare senza nuovi o maggiori oneri;
- sul secondo e sul terzo periodo del comma 5 e sul comma 6, che individuano gli adempimenti posti a carico della Croce rossa italiana e delle regioni e province autonome per la raccolta e per le successive operazioni di trattamento dei campioni da analizzare, alla luce dei chiarimenti e delle informazioni fornite dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare presso il Senato in prima lettura;
- sul comma 7, che consente ulteriori trattamenti dei dati raccolti a istituti di ricerca riconosciuti (alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare), nonché all'INAIL

¹⁰ Alla data di redazione della presente Nota, il campione è già stato progettato e definito dall'Istat. *Cfr* <https://www.istat.it/it/archivio/243400>

e all'ISS (in quanto le relative attività sono configurate come facoltative e dunque potranno essere svolte al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio);

- sul comma 12, avente ad oggetto l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica;

- sul comma 14, che autorizza il conferimento di incarichi (fino a dieci) da parte dell'Istat, tenuto conto che sia l'autorizzazione di spesa sia il numero degli incarichi conferibili sono configurati in termini di limite massimo e tenuto conto altresì che è prevista la copertura del relativo onere sui saldi di fabbisogno e di indebitamento; si prende atto inoltre degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 14 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione all'ISTAT a conferire fino a un massimo di dieci incarichi di lavoro autonomo della durata di sei mesi. A tal fine la norma autorizza una spesa complessiva di 385.000 euro per l'anno 2020, alla cui copertura provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Ai relativi oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Al riguardo, con riferimento alla copertura effettuata a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT, si prende atto degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, da cui risulta che tali risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del bilancio dell'ISTAT per il tramite di apposite variazioni.

In relazione all'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, in misura pari a 199.000 euro per l'anno 2020, non si formulano osservazioni, in considerazione della capienza del Fondo¹¹, il quale, sulla base di

¹¹ Il Fondo è allocato sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca una disponibilità residua per l'anno 2020, in termini di cassa, pari a circa 63,7 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, che il comma 15, primo periodo, dell'articolo 1, nell'autorizzare la spesa di 220.000 euro per l'anno 2020 per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 del medesimo articolo, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009¹², iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. In proposito non si hanno osservazioni da formulare giacché il Fondo in questione (capitolo 7051 dello stato di previsione del Ministero della salute) risulta capiente¹³ e il Governo, nel corso dell'esame presso il Senato, ha confermato che il suo utilizzo non compromette le finalità del Fondo.

Si segnala, infine, che agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 1 - attività della Croce Rossa Italiana, conservazione dei campioni e somministrazione delle analisi sierologiche – quantificati in 3,9 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, con delibera del Consiglio dei ministri, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018¹⁴.

Al riguardo non si formulano osservazioni, prendendo atto degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, che confermano la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario.

¹² Tale norma dispone che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, in esito al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

¹³ Si segnala che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che lo stanziamento iniziale di competenza del Fondo per l'anno 2020, pari a 5,5 milioni di euro, si è ridotto a 4,28 milioni di euro, al netto dell'utilizzo disposto dall'articolo in esame.

¹⁴ Al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono state assegnate risorse per complessivi 1,35 miliardi di euro con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2020 e del 20 aprile 2020.

ARTICOLO 1-bis

Assunzione di funzionari tecnici presso le strutture sanitarie militari

Normativa vigente. L'art. 8 del DL n. 18/2020 prevede che il Ministero della difesa possa conferire incarichi individuali a tempo determinato della durata di un anno e non rinnovabili, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area III F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:

- per il 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle Forze armate di cui all'articolo 613 del D. lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM) (comma 4, lettera a);
- per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all'articolo 619 del COM (comma 4, lettera b).

La norma modifica l'articolo 8, comma 1, del DL n. 18/2020 elevando da sei a quindici il numero massimo di unità funzionali di Area III F1 per le quali il Ministero della difesa può conferire incarichi individuali a tempo determinato non rinnovabili di durata annuale (comma 1, lettera a). Viene conseguentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa - recata dal comma 4 della summenzionata disposizione – che viene portata da euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ad euro 230.980 per il 2020 (+115.490) e a euro 346.470 per il 2021 (+230.980) (comma 1, lettera b).

Ai relativi oneri si provvede per il 2020:

- quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle Forze armate di cui all'articolo 613 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM) [comma 1, lettera b), cpv. lett. a), n. 1)];
- quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all'art. 619 del COM [comma 1, lettera b), cpv. lett. a), n. 2)].

Per il 2021 si provvede, altresì, quanto a euro 346.470 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all'art. 619 del COM [comma 1, lettera b), cpv. lett. b)].

La **relazione tecnica** afferma che ai fini della quantificazione degli oneri, relativi alla nuova esigenza incrementale di 9 unità, per ciascuna annualità 2020 e 2021, si considera il conferimento degli incarichi nel prossimo mese di settembre. A tal fine la relazione tecnica riporta una tabella di riepilogo degli elementi sottostanti alla suddetta quantificazione.

(euro)					
2020			2021		
N. unità	n. mensilità	Costo unitario annuo A III F1	N. unità	n. mensilità	Costo unitario annuo A III F1
9	4	38.496,66	9	8	38.496,66
Totale		115.489,98	Totale		230.979,96

I dati di quantificazione sono analoghi a quelli riportati dalla RT relativa al DL n. 18/2020, con riguardo al testo vigente dell'articolo 8 del medesimo decreto.

La RT relativa al DL n. 18/2020, evidenzia, tra l'altro, che gli oneri relativi al numero massimo di 6 unità sono stati calcolati prevedendo il conferimento di incarichi per 6 mesi nel 2020 e per 6 mesi nel 2021, per una durata complessiva di un anno solare.

Il costo complessivo per il biennio 2020 - 2021 per i nove incarichi individuali aggiuntivi a tempo determinato è pari a euro 346.470. Alla copertura degli oneri, così come sopra quantificati, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riallocazione delle funzioni del bilancio del Ministero della difesa (cap. 1153 p.g. 1), in particolare per:

- l'anno 2020 (euro 115.490 per i mesi da settembre a dicembre) - riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni (cap. 1153 p.g. 1);
- l'anno 2021 (euro 230.980 per mesi da gennaio ad agosto) - riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni (cap. 1153 p.g. 1).

Tenuto conto di quanto sopra, il comma 4 dell'articolo 8 del citato DL n. 18/2020 è, pertanto, rimodulato aggiungendo alla quantificazione degli oneri delle 6 unità (euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021) quella delle 9 unità integrative (come da prospetto sopra riportato, con arrotondamento), ovvero euro 115.490 per il 2020 ed euro 230.980 per il 2021. Il totale degli oneri è quindi rimodulato in euro 230.980 (euro 115.490 + euro 115.490) per il 2020 e in euro 346.470 (euro 115.490 + euro 230.980) per il 2021. Viene, altresì, rimodulata la parte della copertura finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere derivante dall'incremento da 6 a 15 del numero massimo di incarichi a tempo determinato conferibili da parte del Ministero della difesa, in base all'articolo 8 del DL n. 18/2020, appare limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa, come rideterminata dalla norma in esame. Si prende atto, inoltre, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che appaiono conformi a quelli evidenziati dalla RT relativa al DL n. 18/2020 con riguardo al summenzionato articolo 8.

Si precisa, altresì, che la RT relativa al DL n. 18/2020, con riguardo alla suddetta disposizione, che prevede un numero massimo di 6 conferimenti di incarichi a tempo determinato, evidenzia che i relativi oneri sono stati calcolati prevedendo il conferimento per 6 mesi nel 2020 e per 6 mesi nel 2021, per una durata complessiva di un anno solare. La relazione tecnica relativa alla norma in esame che incrementa di 9 unità il numero massimo di incarichi conferibili, riferisce l'impiego di queste 9 unità per 4 mensilità nel 2020 e 8 nel 2021.

Si osserva peraltro che la predetta modulazione temporale non si evince dal dettato dell'art. 8 del DL 18/2020, come modificato dalla norma in esame, ma esclusivamente dalla relazione tecnica: non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che il conferimento degli incarichi avvenga secondo la tempistica indicata dalla RT. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

Inoltre, considerato che alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione di due fondi del bilancio della Difesa, appare opportuno acquisire una conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse al netto di quelle già destinate a normativa vigente ad altre finalità di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 1-*bis*, nel disporre l'aumento di nove unità del numero di incarichi individuali a tempo determinato presso le strutture sanitarie militari previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, provvede ai relativi oneri, quantificati in 115.490 euro per l'anno 2020 e in 230.980 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al

programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, di cui all'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Nel premettere che il Fondo - allocato sul capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa - presenta le necessarie disponibilità¹⁵, appare comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse ivi prefigurato non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione della riduzione, in misura pari a 115.490 euro per l'anno 2021, disposta dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020.

¹⁵ In particolare, secondo il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2020-2022, il capitolo di spesa n. 1153 reca uno stanziamento pari a 225.614.996 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.